#### COMMISSIONE XI

## AGRICOLTURA E FORESTE

VIII.

# SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 1958

#### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

### INDICE

PA	G.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Nuova anticipazione di lire 40 miliardi a favore del « Fondo di rotazione » di cui al Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione. (252)	<b>7</b> 3
PRESIDENTE 73, 75, 77, 81, 82,	83
PAVAN	
FERRARI AGGRADI, Ministro lell'agricol-	
tura e delle foreste 74, 75, 76, 77, 79,	
82, 83,	
MICELI 74, 75, 76, 79, 81,	83
Аімі 74,	82
CACCIATORE 75, 77, 79,	83
Franzo, Relatore 76,	77
Avolio 80, 81,	82
Daniele	80
Zugno	80
TRUZZI 81,	82
Angrisani, Sottosegretario di Stato per	82
Votazione segreta:	
Presidente	84
***************************************	

La seduta comincia alle 10.

PAVAN, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuova anticipazione di lire 40 miliardi a favore del «Fondo di rotazione» di cui al Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione. (252).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Nuova anticipazione di lire 40 miliardi a favore del « Fondo di rotazione » di cui al Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nel corso della discussione, che si è svolta nelle sedute del 24 e 29 ottobre e 26 novembre 1958, siano pervenuti all'esame prima dell'articolo 2 e poi dei numerosi emendamenti, non riferiti ad alcun articolo specificatamente, ma tutti modificativi della legge 25 luglio 1952, n. 949. Di questi emendamenti già alcuni sono stati esaminati dalla Commissione. Ora l'onorevole Pavan ha chiesto di rivolgere una domanda al Ministro dell'agricoltura, prima che la Commissione proceda a discutere gli altri emendamenti, e proprio allo scopo di orientare il lavoro della Commissione.

PAVAN. In materia di prestiti per il macchinario, la legge 25 luglio 1952, n. 949 parla di macchine di produzione italiana, perché a quel tempo prevalse la finalità di dare pieno impulso alla massima occupazione. Ora io desidero chiedere all'onorevole Ministro se

egli ritiene che quella finalità rimanga ancora oggi prevalente, e se sia conciliabile con l'altra, quella dell'ammodernamento agricolo. E se, in questa ultima ipotesi, non sia il caso di concedere prestiti anche per l'acquisto di quel tipo di macchinario non italiano che in Italia non si produce.

FERRARI AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Ho esaminato il problema, e ne ho tratto la conclusione che si debba mantenere inalterato il testo del disegno di legge.

MICELI. Vorremmo spiegazioni più ampie in proposito.

FERRARI AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Noi dobbiamo considerare dal nostro punto di vista come preminente l'interesse dell'agricoltura, ma non possiamo mancare di un minimo di solidarietà verso gli altri settori produttivi del paese. Se noi modificassimo questa disposizione del provvedimento, faremmo un danno notevole alle industrie nazionali, che sono già in difficoltà; oltretutto io credo che esse dovranno necessariamente ridurre i costi quando si saranno decise a ridurre il numero dei tipi ed a concentrare la produzione.

Anche in sede internazionale, in particolare gli inglesi, hanno definita questa una norma discriminatoria a danno delle industrie internazionali. Nel rispondere, ho fatto presente la mia ferma volontà di ridurre i dazi delle macchine agricole: posso aggiungere alla Commissione che, portato il problema al Consiglio dei ministri, questo ha accettato il principio. Ho chiesto poi la convocazione della Commissione per i dazi doganali, e spero di poter discutere il problema in quella sede nel corso di questa settimana.

In sede di G.A.T.T., infine, è stata avanzata la richiesta di ridurre il dazio di almeno 6 punti, ai quali dovrebbero aggiungersi altri due punti derivanti dall'entrata in vigore del trattato della Comunità economica europea. Quindi dovremmo ridurre, al di fuori del mercato comune di 8 punti, e nell'ambito della zona del M.E.C. di 6 punti. Questa azione io l'ho accompagnata con una serie di contatti con i produttori di macchine agricole, ai quali ho fatto presente come siano stati ridotti i prezzi delle automobili e non quelli dei trattori, secondo un criterio che io non posso accettare, perché non è concepibile la riduzione dei prezzi di certi prodotti che non sono necessariamente strumenti di lavoro mentre si lasciano inalterati i prezzi di questi ultimi.

Nei mesi scorsi noi ottenemmo una clausola nei contratti di vendita delle macchine agricole, per cui i venditori si impegnavano concedere agli acquirenti determinate riduzioni. Ho chiesto che queste riduzioni siano realmente praticate.

Esaminando il problema su un piano di solidarietà, io credo che ridurre troppo i dazi doganali delle macchine agricole o consentire troppo rapidamente il libero ingresso delle macchine straniere potrebbe comportare un grave imbarazzo per le industrie nazionali. È mio parere che noi dovremmo ottenere determinati risultati gradualmente. Inoltre, ho fatto un'analisi dei costi e dei prezzi alla produzione, e sono rimasto piuttosto preoccupato di come si muovono i rivenditori di macchine agricole. Noi dovremmo indurre i nostri agricoltori ad usare macchine italiane di tipi precisi, per facilitare l'approvvigionamento dei pezzi di ricambio e l'assistenza tecnica. È evidente che se invece diffondiamo un numero illimitato di tipi di macchine, i nostri agricoltori avranno difficoltà nel reperire i pezzi di ricambio e nel ricevere la necessaria assistenza tecnica. Questo è quanto noi dovremmo fare oggi.

La domanda, quindi, 'del collega Pavan è senz'altro giusta; io rispondo che nel momento attuale sarebbe veramente precipitoso e forse controproducente per gli interessi dell'agricoltura italiana concedere prestiti anche per l'acquisto di macchine straniere...

PAVAN. E per i macchinari che in Italia non si producono?

FERRARI AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Si tratta, in genere, di macchine falciatrici e simili: ebbene, esse vanno già diffondendosi largamente da noi; e, dove si diffondono, fanno diminuire l'impiego della mano d'opera. Ora noi non possiamo né dobbiamo certo contrastare la diffusione di questi macchinari; ma che addirittura dobbiamo facilitarla con la concessione di prestiti, mi pare troppo, considerati i problemi della disoccupazione

PAVAN. Sono lieto di aver rivolto la mia domanda al Ministro, perché in questo modo siamo stati informati dell'opera che egli sta svolgendo in questo campo. E il Ministro mi consenta di esprimergli il mio compiacimento per quest'opera.

AIMI. Faccio presente di aver preannunciato, allorquando si iniziò la discussione di questa legge, una proposta di sospensiva, condizionata al conseguimento di concrete garanzie per una riduzione del prezzo delle macchine agricole, Siccome il Ministro, nell'esau-

riente risposta data poc'anzi al collega Pavan, ha sciolto i dubbi che avevano motivato la mia richiesta di sospensiva, non posso che rinunziare a presentare quella proposta, augurandomi che si addivenga, e rapidamente, ad una riduzione dei dazi doganali.

Nei giorni scorsi ho presentato anche una interrogazione in proposito, e quindi non ho che da raccomandare con tutto il cuore che il Ministro continui nella sua opera, nel modo

più deciso. Anzi, mi permetterei di pregare la Commissione di votare un ordine del giorno di incitamento in questo senso, trattandosi di un problema di notevole importanza non solo economica ma anche psicologica per gli agricoltori.

MICELI. Dobbiamo fare alcune osservazioni sulle dichiarazioni del Ministro.

Il Ministro avrà rilevato come da diverse parti si fa notare che l'indirizzo della meccanizzazione in agricoltura punta molto sul trattore a due assi e sulla sua diffusione, e questa legge ce ne dà conferma. Quando noi rileviamo che la massima vendita delle macchine è stata fatta dalla Federconsorzi noi rileviamo l'esistenza di una catena – che va dalla Fiat alla Federconsorzi – la quale ha come base questo tipo di meccanizzazione.

È stato notato anche da *Mondo economico* che tutto ciò mal si concilia con un indirizzo produttivo favorevole alle piccole e medie imprese di collina, e si osserva che bisognerebbe, invece, puntare verso la diffusione del trattore ad un solo asse, anche perché – si dice nella stessa rivista – la consistenza di tali trattori è scarsa, e alla loro produzione concorrono una decina di case.

Ora, l'onorevole Ministro ha stimolato la tipizzazione delle macchine per agevolare la rifornitura dei pezzi di ricambio e le riparazioni. E questa tipizzazione conferma, in fondo, il monopolio della Fiat, da una parte, e della Federconsorzi, dall'altra.

FERRARI AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. La ringrazio molto per il suo intervento ma è evidente che, per essere stato troppo sintetico, ho travisato il mio stesso pensiero.

Due considerazioni, intanto, all'onorevole Aimi, che giustamente mi incita ad una rapida azione: certi congegni bisogna usarli nell'interesse generale del Paese. Quando io ho avuto l'assicurazione sulla riduzione dei dazi, avrei potuto procedere immediatamente; ma ho pensato fosse nostro interesse valorizzare tale decisione sul piano internazionale, per chiedere decisioni analoghe agli altri Paesi. E infatti abbiamo ottenuto qualcosa, per-

ché abbiamo ottenuto concessioni anche per dazi riguardanti l'agricoltura italiana.

Per quanto riguarda le ditte italiane, debbo dire che proprio la ditta più grossa è la più favorevole alla riduzione; però, se vogliamo fare qualcosa di razionale, si deve avere una produzione più diffusa, per non aver turbamenti nel settore.

Per quanto riguarda i pezzi di ricambio, la mia preoccupazione non è per i pezzi di ricambio delle macchine prodotte in Italia, bensì per quelle prodotte all'estero.

Per quanto riguarda i tipi di trattore da produrre nel nostro Paese, sono del parere che si debba insistere nella produzione di quei tipi piccoli a cui l'onorevole Miceli alludeva e che non sono ancora molto diffusi; però sul piano tecnico e della produzione siamo in arretrato, e proprio aprendo questi colloqui con gli industriali penso di indirizzarli in questo senso.

In ogni modo, onorevole Miceli, io ho preso atto delle sue dichiarazioni.

PRESIDENTE. Proseguendo nell'esame degli emendamenti, avverto che da parte degli onorevoli Miceli e Cacciatore sono stati presentati i seguenti due emendamenti relativi alla durata del periodo di ammortamento dei mutui:

« Il primo comma dell'articolo 11 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è così modificato:

"L'ammortamento delle operazioni di credito sarà compiuto: a) in cinque anni per i prestiti destinati all'acquisto di macchine; b) in dieci anni per prestiti o mutui destinati ad opere di irrigazione; c) in venti anni per prestiti o mutui destinati alla costruzione di edifici rurali ».

CACCIATORE.

Il primo comma dell'articolo 11 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è così modificato:

"L'ammortamento delle operazioni di credito sarà compiuto: a) in cinque anni per i prestiti destinati all'acquisto di macchine di coltivazione ed in dieci anni per i prestiti destinati all'acquisto di macchine per impianti di trasformazione; b) in dodici anni per prestiti o mutui destinati ad opere di irrigazione ».

MICELI.

Prego gli onorevoli Cacciatore e Miceli di illustrare i loro emendamenti.

CACCIATORE. La distinzione che io propongo per le diverse destinazioni dei prestiti e mutui trova la sua giustificazione nel di-

verso tempo occorrente perché la somma ottenuta in prestito dia i suoi frutti. Pertanto ho lasciato invariato il termine di 5 anni per l'acquisto dei macchinari, perché questi ultimi danno subito un utile, e penso che il termine di 6 anni sarebbe potuto restare inalterato anche per alcune opere di irrigazione - quelle che riguardano le macchine - senonché specialmente nell'Italia meridionale e nei paesi di collina e di montagna sono comprese negli impianti di irrigazione opere di sollevamento (o pozzi) dai quali gli agricoltori non ricevono un utile immediato: è bene quindi che l'ammortamento avvenga per tutte le opere di irrigazione in dieci anni. Infine, ho ritenuto di portare a dodici anni il termine di ammortamento per i fabbricati rurali, perché da essi gli agricoltori non ricevono un maggior reddito ma soltanto una maggiore utilità.

MICELI. Nelle precedenti sedute della Commissione, siamo stati tutti d'accordo nel rilevare che l'investimento in opere di irrigazione era scarso rispetto agli investimenti totali finanziati dalla legge, e la proposta di dilazionare il termine di rientro dei mutui non poteva essere considerato un toccasana, bensì soltanto un tentativo per incrementare questo genere di investimenti che, nell'attuale momnto, si ritiene estremamente necessario per l'agricoltura.

Il Ministro ci ha poi detto che le macchine non sono comprese nei finanziamenti per le opere irrigue, ma sono considerate in un'altra categoria, di modo che, per lo stesso progetto di irrigazione, avremmo due generi di finanziamenti: uno, per le macchine, a cinque anni; un altro, per gli impianti fissi, a dodici anni. Quella dichiarazione del Ministro ci ha convinto maggiormente dell'opportunità del nostro emendamento. La legge, infatti, fino ad ora non ha operato molto nei confronti dei piccoli agricoltori, proprio per il fatto che le quote di ammortamento annuali erano piuttosto sensibili: mediante l'emendamento da noi proposto, noi cerchiamo appunto di rendere meno onerose queste quote.

La preoccupazione fondamentale del Ministro è che, con periodi di ammortamento molto lunghi, il Fondo circoli fra un minor numero di persone; però noi riteniamo che lo stesso inconveniente può verificarsi per molti altri motivi, e fra essi, appunto. la pesantezza della quota annuale di ammortamento. Per queste ragioni, quindi, credo che il nostro emendamento possa essere accettato.

Sulla questione delle macchine, devo sottolineare che i 5 anni possono andare benissimo per le macchine di lavorazione del terreno; ma siccome il Ministro ha dichiarato che il finanziamento per le macchine si riferisce anche ad impianti di trasformazione (rappresentati da macchine fisse), ne consegue che per queste ultime il periodo di ammortamento dovrebbe essere maggiore, anche perché bisogna tener conto della vita della macchina, e negli impianti fissi la macchina conserva per molto tempo il suo valore: quindi, si potrebbe introdurre la distinzione che io propongo.

FRANZO, Relatore. Nella passata seduta ho già avuto modo di esprimere il mio pensiero in ordine a questi emendamenti che erano già stati preannunciati dai proponenti.

Non posso non riconoscere un certo fondamento di giustezza e di obiettività in essi, perché la rateizzazione è a volte veramente breve. Ma dopo un esame approfondito mi sono convinto che non è opportuno modificare questi termini, perché il meccanismo della legge si basa sul rapido rientro dei fondi; ne consegue che se i periodi di ammortamento venissero resi più lunghi, un minor numero di agricoltori potrebbe profittare di questi prestiti.

FERRARI AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Vorrei pregare gli onorevoli Cacciatore e Miceli di non insistere su questi emendamenti, dei quali riconosco anch'io la fondatezza ma che, a mio giudizio, sono prematuri.

Noi non siamo, oggi, in grado di valutare le conseguenze di una sostanziale modifica alla legge fondamentale per quanto riguarda la durata dei termini. Noi non sappiamo, per esempio, quale potrà essere l'atteggiamento degli istituti finanziari. Proprio in Commissione è stato raccomandato di dare la precedenza agli edifici rurali: ma io non vorrei che, introducendo una modifica di questa natura, ottenessimo un risultato opposto, scoraggiando l'accoglimento delle domande indirizzate proprio alla costruzione di edifici rurali.

Ripeterò ancora un concetto che ho espresso nella scorsa seduta: questa legge, a differenza di quella che regola i contributi di miglioramento fondiario, non intende essere applicata in base a « scelte », e prevede l'accoglimento di tutte le domande presentate sempreché abbiano superato l'istruttoria bancaria.

È, quindi, una legge buona, che si corre il rischio di rendere meno buona se, prolungando il termine di ammortamento, noi riduciamo la possibilità di accogliere tutte le domande.

CACCIATORE. Ma noi dobbiamo vedera quali sono stati i motivi che hanno reso inoperante questa legge nel Mezzogiorno. E uno dei motivi consiste proprio nella breve scadenza del termine di ammortamento, che ha spaventato i piccoli proprietari del Mezzogiorno. La realtà è che da noi non esistono case coloniche, e il povero agricoltore si vede scoraggiato dai termini così brevi.

FERRARI AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Questa legge non è la strada maestra per fare le case coloniche; la strada maestra è rappresentata dai contributi per i miglioramenti fondiari, contributi che, mentre sono insufficienti per il centro-nord, sono abbondanti per il Mezzogiorno. Io ho avuto occasione di vedere, in Lucania, case coloniche nuove, costruite appunto con i contributi per i miglioramenti fondiari.

CACCIATORE. In pianura, non in montagna!

FRANZO, *Relatore*. Ma per la montagna c'è l'apposita legge!

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cacciatore.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Miceli. (Non è approvato).

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti due emendamenti concernenti l'ammontare del prestito da concedersi a particolari categorie:

"A parziale modifica dell'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, i mutui per costruzioni rurali a coltivatori diretti; titolari di piccole aziende, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317 possono essere concessi fino all'ammontare totale della spesa ritenuta ammissibile ».

AIMI, TRUZZI.

Il primo comma dell'articolo 10 della legge 25 luglio 1952, n. 949 è sostituito dal seguente:

« Le anticipazioni di cui all'articolo 5 dovranno essere impiegate dagli istituti autorizzati per la concessione di mutui, in modo tale da coprire il complessivo ammontare delle richieste fatte da coltivatori diretti, dai mezzadri e coloni e dalle piccole aziende e cooperative agricole ».

MICELI, MAGNO, FERRARI FRANCESCO, GRIFONE, SPECIALE, PUCCI ANSEL-MO, FOGLIAZZA, BIANCO, COMPA-GNONI.

FERRARI AGGRADI, Ministro dell'agricoltura\_e\_delle foreste. Io vorrei pregare la Commissione di esaminare questi emendamenti insieme agli altri emendamenti sulla garanzia. E qui anticipo subito il mio pensiero. Da molte parti si è sollecitato lo studio di un dispositivo che renda possibile realmente i prestiti ai « piccoli agricoltori » e in modo particolare ai coltivatori diretti, mentre praticamente, secondo i criteri normali bancari - e soprattutto delle banche del Mezzogiorno che sono le più rigide e tradizionaliste – questi prestiti ai piccoli sono i più difficili ad essere concessi per mancanza di adeguate garanzie che soddisfino le banche. In un primo momento io avevo accennato ad una possibile estensione del principio adottato per la legge della montagna, che però difficilmente potrebbe avere applicazione pratica nel caso nostro. Era perciò necessario trovare una formula di garanzia più efficiente accompagnata dalla messa a disposizione di fondi adeguati perché questa garanzia diventasse operante.

Io mi sono fatto carico di questo studio, e dopo aver più volte interpellato anche l'onorevole Presidente della Commissione, sono giunto a delle conclusioni che, proprio perché mirano a soddisfare le richieste avanzate da tutti i settori della Commissione, dovrebbero essere presentate come conclusioni e proposte della Commissione stessa.

Si tratta di questo: il « Fondo di rotazione » da luogo alla formazione di interessi che vanno ad aggiungersi al « Fondo » stesso. Una volta approvato il disegno di legge in esame noi verremmo ad avere un fondo di rotazione - almeno per i prossimi quattro anni di 30-35 miliardi i quali, non essendo consegnati alle Banche che in relazione alle effettive e comprovate necessità di finanziamento, restano vincolati presso il tesoro e danno un determinato interesse. Se di questa quota di interessi una parte potesse essere accantonata come fondo di garanzia gestito non dal Ministero ma da un istituto finanziario che ha tradizioni e possibilità adeguate, cioè la Cassa per la piccola proprietà contadina, noi metteremmo in moto un congegno di sicura funzionalità.

Perché ho chiesto di discutere l'insieme degli emendamenti? Perché il problema è questo: questa garanzia come deve funzionare? Per il totale del mutuo oppure solamente per una parte di esso? I metodi possono essere diversi: potremmo dire ad esempio che la garanzia copre il 30 per cento del mutuo. È poco? È molto? Io credo che una formula di questo genere non sarebbe operante a nes-

sun affetto: noi dobbiamo dare più del 30 per cento e la percentuale non dobbiamo legarla al mutuo originario, bensì all'eventuale perdita, perché nel primo caso, varata per esempio la formula del «70 per cento del mutuo originario» le Banche troverebbero sempre il sistema per far figurare il mutuo originario pari a 130 mentre è effettivamente pari a 100, in modo da garantirsi in modo totale di fronte al rischio. Penso quindi che dovremmo garantire il 70 per cento della effettiva perdita che venisse a maturare in modo da dare, sì, una garanzia, ma, da lasciare anche, contemporaneamente, una certa corresponsabilità alle banche.

Se questa proposta venisse approvata io dovrei chiedere di non insistere sugli emendamenti che chiedono di finanziare certe opere al 100 per cento; un tale finanziamento « totale » costituirebbe un elemento di difficoltà per le banche: difatti finanziando il 70 per cento, per esempio, su un immobile, la Banca ha sempre un largo margine di garanzia, che verrebbe a mancarle nel caso di finanziamento al 100 per cento, con il risultato che questo finanziamento totale anziché favorire i privati creerebbe una remora al funzionamento della garanzia.

Concludo ricordando (e mi sento qui un po' il vostro delegato perché ho svolto un tema che voi mi avete affidato) che dapprincipio io avevo formulato una diversa proposta. Avevo detto: rinviamo tutto questo problema al momento in cui potremo affrontare tutta la materia del credito agrario, ma qualcuno di voi mi aveva chiesto: «È in grado il Ministro di prendere impegni a questo riguardo? ». Ebbene, dato che desidero stabilire dei rapporti di cordialità e di reciproca fiducia con gli onorevoli membri della Commissione, debbo dire che ho ben ponderato la questione prima di rispondere e che essa è risultata effettivamente troppo vasta per investire la responsabilità e la sfera di azione di un solo Ministero: perché il credito agrario, preso nel suo complesso, investe la competenza del Ministero del tesoro e degli istituti finanziari. Una innovazione radicale e profonda in questo settore investe in sostanza tutta la politica del credito e una mia assicurazione non garantirebbe un rapido studio, né una rapida soluzione del problema.

Viceversa, nel caso specifico in esame ci troviamo di fronte a fondi che lo Stato amministra sotto la responsabilità del Ministero dell'agricoltura e sui quali possiamo contare con tutta tranquillità. Ecco perché possiamo disporne nel modo che ci pare più confacente agli interessi dell'agricoltura.

PRESIDENTE. Do lettura degli altri emendamenti presentati che concernono facilitazioni disposte per l'accesso dei piccoli coltivatori agli istituti di credito:

« I prestiti e i mutui di cui al precedente articolo i godono della garanzia dello Stato per l'intero ammontare del contributo riconosciuto limitatamente ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti e conduttori di piccole aziende singoli o associati ».

Avolio.

Il primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317 è sostituito dal seguente:

"La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è autorizzata a prestare, agli istituti di credito previsti dall'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, fidejussione per i prestiti richiesti da coltivatori diretti, dai mezzadri, dai coloni ,dalle piccole aziende, dalle cooperative, in base alla citata legge, alla legge 25 giugno 1958, n. 637 ed alla presente legge ».

MICELI.

« Per l'acquisto di macchine nessuna altra garanzia può essere richiesta oltre il privilegio speciale sulle stesse; per le opere irrigue e per le costruzioni rurali la garanzia va limitata all'immobile cui le opere sono destinate; per i coltivatori diretti mezzadri e coloni la garanzia può essere data mediante fidejussione da parte del proprietario del fondo o da parte di terzi nei limiti di cui sopra ».

CACCIATORE.

Do lettura ora dell'emendamento predisposto dal Ministro per interpretare le esigenze emerse in sede di discussione generale e che si compone di due articoli distinti:

#### ART. 1.

« I prestiti e i mutui per edifici rurali, concessi ai termini del Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, a favore dei coltivatori diretti, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina istituita con l'articolo 9 del decreto-legge 5 marzo 1948, n. 121 fino all'ammontare del 70 per cento della perdita che gli istituti mutuanti dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento della procedura di

riscossione coattiva sui beni delle ditte mutuatarie inadempienti.

La liquidazione delle somme dovute per effetto della garanzia sussidiaria prevista al precedente comma è disposta dal Comitato amministrativo della Cassa.

Le condizioni e modalità di erogazione delle somme dovute dalla Cassa in conseguenza della garanzia sussidiaria saranno disciplinate con apposite convenzioni da stipulare fra la Cassa medesima e gli istituti mutuanti ».

#### ART. 2.

« Il fondo di copertura per i rimborsi dovuti in dipendenza della garanzia sussidiaria di cui al precedente articolo, è costituito dal versamento, a favore della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, del 25 per cento dell'importo degli interessi maturati, al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, sulle somme giacenti sul conto corrente fruttifero intestato al « Fondo di rotazione » istituito a termine del Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Ove occorra, con decreto del Ministro per il tesoro da adottarsi di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, le disponibilità del predetto fondo di copertura potranno essere incrementate fino alla concorrenza del 50 per cento degli interessi maturati sul conto corrente fruttifero di cui al precedente comma ».

CACCIATORE. Debbo osservare che il sistema proposto attraverso questo emendamento non costituisce altro, a mio modo di vedere, che un'ulteriore garanzia alle Banche. Noi dobbiamo invece creare un dispositivo in virtù del quale le Banche non eccedano nella richiesta di garanzia da parte dei contadini ai quali concedono il mutuo. Per essere più esatti: la garanzia dovrebbe essere costituita dal solo oggetto del mutuo (macchine, casa ecc.) senza estendersi ad altri beni, come accade attualmente.

FERRARI AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Noi dobbiamo preoccuparci dell'applicazione pratica della legge e non delle affermazioni di principio. Se le garanzie venissero concesse solamente sulla base del bene oggetto del mutuo si provocherebbero due conseguenze:

- 1º) la banca mutuante verrebbe ad interferire sull'opera in costruzione, perché questa potrebbe aumentare o diminuire di valore nel corso dell'esecuzione;
- 2º le banche non concederebbero mutui perché nessuna di esse è disposta a concederli

su un immobile che devè ancora essere costruito. Anche le grandi società elettriche, quando contraggono mutui per la costruzione di nuove centrali, accendono ipoteche su quelle già esistenti e funzionanti.

Invece qui si offre una garanzia sussidiaria, come tutte le garanzie offerte dallo Stato, che dovrebbe troncare ogni ulteriore esitazione nella concessione dei mutui, già di per sé sicuri in questo è risaputo che i contadini pagano regolarmente; e non solo nel nostro Paese. Ho voluto assumere informazioni anche su quello che accade in Germania nel campo della ricomposizione dell'unità aziendale. Ebbene, lo Stato tedesco, che ha concesso la garanzia, non ha dovuto pagare fino ad ora neppure un marco, perché gli agricoltori hanno sempre restituito puntualmente quanto dovevano.

Quindi, in definitiva, l'inserimento di questa garanzia sussidiaria, operante fino al 70 per cento della perdita, dovrebbe essere tale da far dileguare ogni residuo scrupolo delle banche le quali, in caso di diniego, potrebbero essere tacciate di cattiva volontà e non più di eccessiva prudenza.

MICELI. Sulla formulazione presentata dall'onorevole rappresentante del Governo non abbiamo avuto il tempo di consultarci. Ad ogni modo osservo:

- 1°) prestando la garanzia fino al 70 per cento della perdita, e mantenendo il limite del prestito al 75 per cento dell'immobile che si costruisce ne consegue che la garanzia viene data sul 50 per cento del valore effettivo; bisogna quindi elevare o la misura del mutuo concesso, o la misura della garanzia accordata, almeno per quanto riguarda i coltivatori diretti;
- 2º) la garanzia è qui limitata ai mutui su edifici rurali che sono i beni più stabili e perciò meno bisognosi di essere garantiti: chiediamo di estenderla a tutte le operazioni di mutuo. Le maggiori difficoltà il contadino le incontra per l'acquisto di macchine, a meno che l'acquisto non avvenga tramite la Federconsorzi: quindi se una garanzia deve essere prestata dallo Stato, essa deve riferirsi proprio alle macchine, tanto che se ci trovassimo di fronte ad una ipotetica alternativa non avrei difficoltà ad escludere gli edifici rurali (lo dico paradossalmente) che hanno già di per sé un loro valore e vengono costruiti su di una proprietà;
- 3º) la garanzia è qui prevista solamente per i coltivatori diretti mentre noi la vorremmo estesa anche alle piccole aziende;

4º) un'ultima perplessità deriva dal riferimento, contenuto nella seconda parte della proposta del Governo, a quel 25 per cento dell'importo degli interessi sulle somme giacenti 'sul conto corrente fruttifero intestato al « Fondo di rotazione », 25 per cento che dovrebbe alimentare il fondo di garanzia di nuova istituzione. Sono d'accordo con le assicurazioni dell'onorevole Ministro sull'onestà dei contadini e sulla loro tendenza a far fronte agli impegni, sia pure con ritardo. Appunto per questo, e perché praticamente il fondo sarebbe poco intaccato, per non scoraggiare dal punto di vista formale le banche, che potrebbero sospettare una certa esiguità del fondo di garanzia, ritengo sarebbe il caso di eliminare ogni riferimento a percentuali precise. Solo se queste condizioni che ho esposto verranno soddisfatte noi potremo procedere all'approvazione della legge.

AVOLIO. Debbo dichiarare che nelle precedenti riunioni della nostra Commissione io avevo presentato un emendamento col quale praticamente veniva affrontato il problema che il Governo ha ritenuto di risolvere con l'emendamento presentato. Ricordo di aver insistito in particolare su quanto disposto da una legge da tempo operante, come quella della montagna, nella quale all'articolo 2 si fa riferimento ad una garanzia sussidiaria dello Stato fino alla concorrenza del 70 per cento della perdita registrata, mentre nel regolamento, all'articolo 15, viene descritto il meccanismo per garantire gli istituti da eventuali perdite accertate.

Ora lo sforzo che ha compiuto l'onorevole Ministro è stato proprio orientato in questo senso, e gli devo dar atto di aver accolto in parte preoccupazioni che erano state mie nel formulare l'emendamento. Tuttavia ritengo che il testo preparato dall'onorevole Ministro sia manchevole in più di un punto e che esso possa ritenersi rappresentativo della volontà della Commissione tutta, come il Ministro vuole, solo a patto che venga emendato, in primo luogo, per estendere la garanzia a tutte le operazioni di mutuo, e in secondo luogo per togliere ogni riferimento finanziario preciso contenuto nell'articolo 2 dell'emendamento proposto.

DANIELE. Il trattamento preferenziale da introdurre a favore di determinate categorie di agricoltori è un problema che presenta un duplice aspetto perché dal punto di vista obiettivo esso è giusto e deve essere introdotto nell'attuale disegno di legge; mentre d'altra parte esso presenta delle gravi difficoltà di carat-

tere tecnico per la sua formulazione, sicché può anche costituire un pericolo per coloro che si vorrebbero far beneficiare. Non dobbiamo dimenticare che con l'accettazione del contributo previsto il mutuatario si carica di un onere, per diversi anni, in merito al quale non sempre egli sa fare con esattezza i suoi calcoli, ed allora avviene che pur avendo – come dice l'onorevole Ministro – la migliore buona volontà di pagare egli può trovarsi nell'impossibilità di farlo.

Quindi, nell'interesse stesso dei beneficiari, dobbiamo andare molto cauti nell'accordare il beneficio della garanzia.

Soprattutto sono d'accordo con l'onorevole Miceli nell'includere fra i beneficiari, oltre ai coltivatori diretti, anche le piccole aziende. Nell'Italia meridionale vi sono moltissimi piccoli proprietari e la legge potrebbe operare beneficamente se li aiutasse perché le proprietà più abbandonate sono proprio quelle in cui gli edifici rurali si trovano in peggiori condizioni.

Per quanto riguarda le operazioni alle quali si riferisce la garanzia, io non sono affatto d'accordo di estenderla alle macchine. ma sarei favorevole ad estenderla alle operedi irrigazione, sempre escludendo i macchinari. Bisogna tener presente che molte volte i contadini non sanno adoperare le macchine o hanno bisogno di un lungo tirocinio per imparare e nel frattempo le macchine potrebbero deteriorarsi sensibilmente.

Così pure sono contrario all'aumento al 100 per cento dei prestiti e dei mutui. Secondo me verrebbe così ad essere falsato il principio della legge che vuol concedere un contributo, sia pure ampio, e non vuole finanziare una spesa al 100 per cento; e un'estensione del genere potrebbe agevolare la presentazione di domande non giustificate.

ZUGNO. Mi sembra che non sia stato giustamente valutato lo sviluppo che in futuro dovrebbe avere il principio introdotto dall'onorevole Ministro col nuovo testo da lui proposto. Debbo confutare anche l'affermazione che la garanzia non sarebbe strettamente indispensabile per i mutui sugli edifici mentre lo sarebbe per le macchine: le maggiori difficoltà per i coltivatori diretti si presentano proprio per la costruzione e riparazione di edifici che non sono generalmente produttivi di nuovo reddito, mentre per il macchinario il mutuo rientra più nell'ordine delle cose; la macchina aumenta il reddito della azienda ed agevola la restituzione del prestito ottenuto.

Ritengo che la proposta dell'onorevole Ministro debba essere accolta così com'è, senza subìre estensioni.

TRUZZI. Concordo con quanto ha affermato il collega Zugno; l'emendamento presentato dal Governo, che noi ringraziamo, costituisce, oltretutto, un precedente assai importante per la soluzione del problema del credito agrario. Siamo perciò contrari alle modifiche che, da parte degli onorevoli Miceli e Avolio, si vorrebbero apportare.

FERRARI AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Rispondo subito alle osservazioni fondamentali che sono state fatte alla mia proposta.

Rispondo di no alla proposta di estendere la garanzia dagli edifici rurali agli altri settori.

Per quanto riguarda le piccole aziende, dobbiamó tener presente che, dove ci sono piccole aziende in proprietà o date a mezzadria, abbiamo di solito dei cittadini in grado di dare la garanzia: per questo io avevo parlato di coltivatori diretti; però, per quanto mi riguarda, ritengo si possa anche parlare di coltivatori diretti singoli o associati, e di piccole aziende. Sono contrario agli altri emendamenti preannunciati. Il testo da me predisposto è venuto fuori da un accurato studio; di più non si può ragionevolmente fare per il settore.

MICELI. Su questa base non mi pare possibile raggiungere un accordo. Noi chiediamo che la legge favorisca i coltivatori diretti. Riteniamo che escludendo le macchine e gli impianti di irrigazione si danneggino i coltivatori diretti e le piccole aziende.

Per questo dichiariamo che noi insistiamo sui nostri emendamenti e ci riserviamo di rimettere la legge all'Assemblea dato il nostro dissenso, sia per le categorie a cui devono essere concessi i mutui, sia per la misura dei mutui e delle garanzie.

FERRARI AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. A questo punto chiedo che risulti a verbale una mia precisa dichiarazione.

Per questa legge, io sono venuto incontro ai desideri della Commissione nel modo più largo possibile. E vi ho fatto presente l'urgenza della sua approvazione, anche perché se vogliamo ottenere delle leggi a favore dell'agricoltura, dobbiamo dar prova che i fondi che ci vengono assegnati li sappiamo rapidamente utilizzare.

Quanto a me, ho ritenuto di interpretare la volontà della Commissione proponendo, nella sostanza, importanti principî innovatori. Dichiaro fermamente che se questa legge andrà in Aula chiederò di mantenere integro il testo governativo. L'emendamento proposto dal Governo è profondamente innovatore; se lo discutiamo nel nostro ambito e in limiti ristretti, l'emendamento può passare. Portato in Aula, risulterà che esso investe la sostanza del credito agrario in agricoltura e allarga l'area della discussione, compromettendosi la sua stessa approvazione.

AVOLIO. Chiedo formalmente all'onorevole Presidente di sospendere per 5 minuti la seduta, perché ritengo che possiamo portarci su un terreno d'intesa; sono del parere che attraverso i colloqui personali col Ministro si possa giungere alla formulazione di un emendamento che tenga conto delle esigenze di ognuno, evitando così che il provvedimento sia rimesso all'Assemblea.

TRUZZI. Personalmente sono contrario alla sospensione della seduta perché abbiamo avuto tempo a sufficienza per riflettere sul provvedimento. E il nostro gruppo ha mantenuto l'atteggiamento più conciliante e più cordiale su tutti i problemi emersi.

Noi siamo favorevoli all'emendamento proposto dal Ministro – e lo ringraziamo di averlo presentato – perché è da anni che noi chiediamo ciò che egli oggi propone concretamente di fare.

Che il provvedimento vada o meno in Aula non importa, noi preghiamo il Ministro di mantenere l'emendamento che ha presentato; chi provocherà il trasferimento della discussione in Assemblea si assumerà in pieno la responsabilità del ritardo nell'approvazione della legge; e, in ogni caso, anche in Aula noi faremo del tutto perché essa venga approvata al più presto.

PRESIDENTE. Accogliendo la richiesta avanzata dal deputato Avolio, sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle 11,20, è ripresa alle 11,45).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è stato raggiunto un accordo per quanto riguarda la estensione della garanzia agli impianti di irrigazione ed alle piccole aziende; non è ancora stato raggiunto un accordo, invece, per quanto riguarda la proposta dell'onorevole Miceli di elevare la garanzia dal 70 per cento all'80 per cento della perdita accertata. Per conto mio ritengo sarebbe meglio precisare che la garanzia è estesa agli « impianti fissi di irrigazione ».

MICELI. Sulla questione degli impianti di irrigazione abbiamo dei precedenti autore-

voli. L'articolo 2 della legge sulla montagna al secondo comma fissa – è vero – al 70 per cento della perdita la garanzia sussidiaria dello Stato, ma è anche vero che questa garanzia si riferisce a tutte le operazioni, e, quindi, anche all'acquisto di macchine e ad impianti di tutti i tipi. Inoltre la legge sulla montagna concede il mutuo per tutte le categorie mentre qui si parla di soli coltivatori diretti. Non pare quindi azzardato chiedere per questa sola categoria il mutuo fino all'80 per cento del valore. E mi è parso proprio che il Sottosegretario Angrisani accettasse la mia proposta.

ANGRISANI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Intendo chiarire all'onorevole Miceli ed alla Commissione che poc'anzi, nel corso dell'esperimento del tentativo di raggiungere un accordo, io ho parlato, sì, con l'onorevole Miceli, ma a titolo personale, e senza impegnare la volontà del Ministro.

PRESIDENTE. L'articolo 2 della legge sulla montagna dice che i mutui saranno rimborsabili in 30 anni; il disegno di legge in esame parla invece di mutui rimborsabili in sei anni: appare fin troppa chiara la differenza di strutture e di intendimenti fra le due leggi.

AVOLIO. Credo che la discussione sia stata abbastanza ampia su questo problema e anche i risultati delle trattative intercorse in seguito alla breve sospensione della seduta appaiono soddisfacenti. Per agevolare la discussione propongo allora formalmente, a nome del mio gruppo, di aggiungere all'articolo i del testo proposto dal Ministro per l'agricoltura, dopo le parole: «I mutui per edifici rurali », le parole « e impianti di irrigazione », restando inalterato il rimanente testo fino alle parole: «« l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 »; rimane inteso che la discussione sulla misura della garanzia verrà fatta in seguito.

PRESIDENTE. Io aggiungerei: « impianti fissi di irrigazione ».

TRUZZI. Prego l'onorevole collega Avolio di non impostare la cosa in questo modo: l'emendamento è stato concordato di comune accordo e col consenso del rappresentante del Governo; non si tratta quindi di un emendamento della sua parte ma di tutta la Commissione.

In secondo luogo non possiamo andare avanti se sulla seconda questione – quella del limite della garanzia – vi è l'intransigenza da parte di alcuni onorevoli colleghi. Desidererei quindi che l'onorevole Avolio precisasse fin da ora la sua posizione.

AVOLIO. Accetto come valide le considerazioni dell'onorevole Truzzi e dichiaro di non essermi voluto sovrapporre alla decisione degli onorevoli colleghi.

AIMI. In via conciliativa proporrei che il nostro Presidente non insistesse sull'inserimento della parola: «fissi » nella definizione degli « impianti di irrigazione ».

PRESIDENTE. È mio parere che non si possano garantire se non gli impianti fissi; tuttavia se si preferisce lasciare la prima dizione, non insisto.

FERRARI AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Onorevole Presidente e onorevoli colleghi. Sono lieto (e ringrazio della proposta l'onorevole Avolio) dell'avvenuta sospensione del nostro colloquio che aveva preso improvvisamente, in modo inaspettato, una piega tale che non giustifica (giacché non è mai giustificabile) ma spiega lo stato di inquietudine insorto contro la mia volontà e che spero sia stato compreso dalla Commissione.

Quando stamattina vi parlavo dello svolgimento del tema assegnatomi da voi confidavo in un vostro apprezzamento. Non ho fatto un lavoro da poco, per svolgere questo tema; non è stato solamente un lavoro personale, ma di complessa collaborazione. Ho dovuto sentire gli uffici, ho dovuto accertare dati e cifre ed alla fine sono venuto alla conclusione che vi ho proposto.

Adesso ci troviamo ancora di fronte a due proposte di modifica. La prima chiede di estendere i mutui anche agli impianti di irrigazione. Essa non mi trova totalmente favorevole, però risponde ad una linea logica: l'installazione di un impianto fisso di irrigazione accanto ad un edificio potrebbe costituire un incentivo ad un ulteriore sviluppo: io perciò accolgo l'emendamento nella sua formulazione più lata, rinunciando alla specificazione degli impianti « fissi » che sarebbe giusta, ma potrebbe portare un certo turbamento nella qualificazione degli impianti stessi agli effetti della concessione del mutuo bancario e potrebbe essere motivo di discussione. E non ho motivo di oppormi all'estensione delle garanzie alle piccole aziende.

Dove vi pregherei di non insistere è sull'elevazione delle garanzie dal 70 all'80 per cento della perdita accertata.

È inutile che seguitiamo in una specie di contrattazione. Se la prassi del credito vuole che il massimo di garanzia concessa corrisponde al 70 per cento della perdita, non

vedo per quale motivo dovremmo distorcere il sistema.

Del resto, noi non abbiamo intenzione di sistemare la materia in modo permanente e definitivo; noi intendiamo fare un esperimento, ed io sono il primo interessato a che questo esperimento sia felice, perché, d'accordo con voi, voglio innovare nel sistema del credito agrario. Perché è evidente che se operiamo bene avremo nelle mani uno strumento importante per strappare altre concessioni.

Se il 70 per cento si dimostrerà insufficiente, noi potremo in seguito modificare la disposizione. Non è per assumere atteggiamenti intransigenti o preconcetti, che io insisto; ché, anzi, mi sforzo di darvi prova del mio spirito di collaborazione.

MICELI. Non sono sodisfatto della stesura che ci viene proposta; il nostro Gruppo intende mantenere le posizioni assunte, specialmente per quanto riguarda l'estensione della garanzia a tutti: chiedo pertanto che vengano posti in votazione gli emendamenti che ho preannunziato all'emendamento proposto dal Governo.

CACCIATORE. Sia chiaro che io non rinuncio all'emendamento che ho presentato sulla garanzia, e che non è in nessun modo rappresentato dall'emendamento governativo per le ragioni da me già esposte.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Miceli, che chiede l'estensione della garanzia a tutte le categorie di operazioni.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento governativo, nella nuova formulazione concordata, che comprende il riferimento agli impianti di irrigazione ed ai coltivatori diretti « singoli o associati », nonché alle piccole aziende, fino alla parola « sino ».

(E approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Miceli, tendente a sostituire le parole « sino all'ammontare del '70 per cento della perdita », con le parole « per l'intero ammontare della perdita ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione quanto resta del primo articolo che costituisce l'emendamento governativo.

(E approvato).

Comunico che, in considerazione della estensione della garanzia agli impianti irri-

gui, l'onorevole Miceli ha proposto di elevare, nel secondo articolo che costituisce l'emendamento governativo, le cifre 25 e 30 rispettivamente a 50 e 60. Questo in linea subordinata; in linea principale l'onorevole Miceli chiede che venga utilizzato tutto il fondo degli interessi maturati.

FERRARI AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Trattandosi di una questione non di principio, posso anche accettare l'aumento proposto dall'onorevole Miceli dal 25 al 30 e dal 50 al 60 per cento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Miceli, tendente a sopprimere ogni indicazione di cifre.

(Non & approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Miceli.

(E approvato).

Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento governativo che, nel caso approvato, rappresenterà gli articoli 4 e 5 della legge. Lo pongo in votazione, si intende, con le modifiche proposte dal deputato Miceli e testè approvate dalla Commissione.

(E approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Cacciatore, di cui già ho dato lettura, tendente a stabilire che per l'acquisto di macchine nessuna altra garanzia può essere richiesta oltre al privilegio speciale sulle stesse, che per le opere irrigue e le costruzioni rurali la garanzia va limitata all'immobile cui il prestito è destinato, e che per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni la garanzia può essere data mediante fidejussione da parte del proprietario del fondo o da parte dei terzi. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno l'onorevole Cacciatore ha chiesto che questo suo emendamento venga posto in votazione, indipendentemente dall'avvenuta approvazione l'emendamento governativo.

(Non è approvato).

Do lettura dell'articolo 3 del disegno di legge che, se approvato, diventerà l'articolo 6 della legge:

« Alla spesa di lire 10 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finaziario 1958-59 si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 734 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli colleghi ricorderanno che nel corso dell'ultima seduta i deputati Speciale e Cacciatore acconsentirono a ritirare due emendamenti da essi presentati a patto che il Governo si impegnasse ad accettare gli ordini del giorni in cui, a richiesta del Governo stesso, essi avevano convertito i loro emendamenti. Il Ministro dell'agricoltura accettò quegli ordini del giorno. Tuttavia la Commissione non può votarli che ora, al termine dell'approvazione degli articoli del disegno di legge.

Pongo pertanto in votazione l'ordine del giorno Speciale.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ordine del giorno Cacciatore.

(È approvato).

Do lettura dei seguenti ordini del giorno presentati nel corso della seduta odierna:

« L'XI Commissione Agricoltura della Camera, nell'approvare il disegno di legge che dispone un nuovo finanziamento per il « Fondo di rotazione », tenuto conto della necessità di consentire al maggior numero di coltivatori diretti di beneficiare del Fondo di rotazione stesso, invita il Governo a predisporre adeguati provvedimenti per elevare alla misura dell'80 per cento la garanzia dello Stato, ove si dimostrasse non sufficiente la misura del 70 per cento prevista dalla legge ».

Avolio.

"L'XI Commissione Agricoltura della Camera dei deputati, nell'approvare il disegno di legge n. 252, con l'emendamento diretto ad assicurare la garanzia sussidiaria dello Stato alle imprese dirette coltivatrici che contraggano mutui in base alla legge del "Fondo di rotazione" per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione, invita il Governo a presentare al Parlamento un disegno di legge che estenda analoghe provvidenze di garanzia a tutte le altre operazioni di credito agrario che interessano le imprese dirette coltivatrici".

VETRONE, TRUZZI, FRANZO.

"L'XI Commissione Agricoltura della Camera dei deputati, nell'approvare il disegno di legge n. 252, considerata l'esigenza che ogni intervento statale in materia di contributi e prestiti a favore delle aziende agricole sia rivolto anche all'elevazione delle possibilità di occupazione, invita il Governo a subordinare in ogni caso la concessione dei mutui previsti dalla legge sul "Fondo di rotazione" a favore delle grandi aziende, alla condizione che venga almeno assicurato il mantenimento dell'attuale livello di occupazione di mano d'opera".

FOGLIAZZA, MAGNO, GRIFONE, BIANCO, AVOLIO, MICELI, CACCIATORE, VALORI.

Chiedo al rappresentante del Governo di esprimere il suo parere sugli ordini del giorno presentati.

FERRARI AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste, accetto i tre ordini del giorno presentati.

Pongo in votazione l'ordine del giorno Avolio.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ordine del giorno Vetrone ed altri.

(E approvato).

Pongo in votazione l'ordine del giorno Fogliazza ed altri.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto. Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

## Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione segreta del disegno di legge:

« Nuova anticipazione di lire 40 miliardi a favore del « Fondo di rotazione » di cui al

Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione » (252):

Hanno preso parte alla votazione:

Aicardi, Aimi, Avolio, Bersani, Bignardi, Cacciatore, Casati, Compagnoni, Daniele, De

Leonardis, Del Giudice, Ferrari Francesco, Fogliazza, Franzo Renzo, Germani, Gerbino, Gomez D'Ayala, Gorrieri Ermanno, Grifone, Marenghi, Miceli, Monte, Pavan, Prearo, Principe, Salutari, Sangalli, Schiavon, Sodano, Speciale, Sponziello, Stella, Truzzi e Vetrone.

La seduta termina alle 12,30.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. Francesco Cosentino

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI